

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA"

ai sensi dell'art. 2505 Codice Civile

della società

"CATANIA RETE GAS S.P.A." con socio unico

nella società

"SIDRAG S.P.A." con socio unico

redatto ai sensi dell'art. 2501-fer del Codice Civile e seguenti.



1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, gli organi amministrativi delle società Sidra S.p.A., e di Catania Rete Gas S.p.a., entrambe interamente partecipate dal Comune di Catania, hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione della società Catania Rete Gas S.p.a., (di seguito denominata anche "Incorporata") nella società Sidra S.p.A., che a seguito della fusione modificherà la denominazione in "SIDRAG S.p.A." (di seguito denominata anche "Incorporante").

L'incorporante e l'incorporata sono entrambe partecipate interamente dal Comune di Catania con sede in Catania, Piazza Duomo n. 3.

In relazione alla natura delle due società partecipanti, le quali sono interamente possedute dal medesimo socio, con le medesime quote e i medesimi diritti, per identità di presupposti e di effetti, l'operazione viene assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" ed è quindi applicabile la procedura di fusione "semplificata" ex art. 2505 del Codice Civile. Ne consegue che sono derogabili le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3), 4), 5) del codice civile. Pertanto, non è stato necessario determinare:

- i. il rapporto di cambio delle azioni e l'eventuale conguaglio in denaro;
- ii. le modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante;
- iii. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

Per la medesima ragione, il Socio ha autorizzato, in assemblea ordinaria del 24.02.2022 (**Allegato A**), (i) a rinunciare al termine decorrente tra iscrizione/pubblicazione del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'art. 2501-ter comma 4 c.c.; (ii) a rinunciare ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 3 c.c., alla redazione della situazione patrimoniale, di cui al comma 1 del medesimo articolo; (iii) di rinunciare, ai sensi dell'art. 2051 quinquies, comma 4 c.c., alla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui al primo comma del medesimo articolo; (iv) di rinunciare, ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, comma 8 c.c., alla redazione della relazione degli esperti di cui al primo comma del medesimo articolo.

Le due società che partecipano alla fusione hanno capitale rappresentato da azioni.

La fusione verrà eseguita sulla base dei bilanci alla data del 31.12.2020, approvati rispettivamente dalla Incorporante in data 13 luglio 2021, e dalla Incorporata in data 8 novembre 2021.

Entrambe le società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

2. Motivazione della fusione

Il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 (c.d. correttivo), all'art. 24, ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche effettuassero, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente, al fine

d'individuare quelle oggetto di revisione, in quanto, o non rientranti nelle categorie previste dall'art. 4, comma 1, o non soddisfacenti i requisiti di cui all'art. 5 commi n. 1 e 2, ovvero ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016.

Il Comune di Catania, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.P., ha provveduto alle ricognizioni necessarie sulle proprie partecipate.

In particolare, in data 29 settembre 2017, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 20.09.2017, si è accertato che la società "Catania Rete Gas S.p.a." - che esegue, per conto del Comune di Catania e sulla base di affidamenti *in house*, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, la gestione integrata della rete di distribuzione del gas naturale su rete cittadina - svolge esclusivamente attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.P. e pertanto ricade nelle partecipazioni che possono essere mantenute dal Comune di Catania.

Analogamente, agli esiti della ricognizione straordinaria effettuata dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.P. con la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14.11.2019, si è accertato che la società Sidra S.p.A. - la quale attualmente esegue, per conto del Comune di Catania: (i) la gestione integrata delle risorse idriche nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali e agricoli, gestione del sistema fognario; (ii) la gestione dei servizi di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche; (iii) la protezione, il monitoraggio e il potenziamento dei corpi idrici; (iv) la gestione idrica delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali; (v) la gestione dei depuratori marini e dei dissalatori; (vi) le attività di produzione, distribuzione, e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici a rete; (vii) la gestione dei servizi telematici ed informatici attinenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali ed afferenti il territorio di esercizio o territori ad esso affini e/o confinanti - svolge esclusivamente attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.P. e pertanto ricade nelle partecipazioni che possono essere mantenute dal Comune di Catania.

Inoltre, in applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2, il T.U.S.P.P. prevede che si debbano adottare piani di razionalizzazione qualora le Amministrazioni avessero rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientravano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultavano prive di dipendenti o avevano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte in altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, avevano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che avevano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

A seguito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) effettuata dall'Amministrazione Comunale di Catania con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/12/2018 e successiva deliberazione C.C. n. 40 del 24/12/2019, n. 22 del 29/12/2020 e n. 67 del 28/12/2020 nell'ambito di un più ampio contesto di gestione del sistema delle partecipate, con la previsione della costituzione di una *holding* (*Catania Holding*) e di una riforma del settore Fornitura e Somministrazione di servizi è stata deliberata dal Consiglio comunale la fusione - ex artt. 2501 e ss.- delle società Catania Rete Gas S.p.a. e Sidra S.p.A. con conseguente creazione di un soggetto unico, nella forma di società *in house* del Comune di Catania - cui connettere l'attività di Servizio Idrico Integrato a quella di gestione integrata della distribuzione del gas naturale, che al momento le due imprese svolgono separatamente - oltre la successiva - eventuale - cessione del pacchetto azionario di controllo alla costituenda "*Catania Holding S.p.A.*"

La fusione comporta, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, una vicenda modificativo-evolutiva della società incorporata, con la successione nell'intera posizione attiva e passiva in capo alla società incorporante. Trattandosi di società interamente possedute da un unico socio la fusione sarà effettuata senza concambio e senza aumento di capitale della società incorporante: il patrimonio netto contabile trasferito dalla incorporata alla incorporante sarà imputato ad una apposita riserva del patrimonio netto della incorporante fermo restando la eventuale ricostituzione di apposite riserve per continuità fiscale; pertanto l'operazione così ipotizzata non presenta alcun aspetto negativo, né crea pregiudizio al socio unico delle società interessate.

La scelta della fusione aziendale tra le due società nasce in un quadro generale del Socio - Comune di Catania di riequilibrio del bilancio attraverso la riduzione dei costi dei servizi di pubblica utilità, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate.

La nuova società formerà una grande azienda *Multi-utility* specializzata in acqua e gas, che si occuperà delle attività di produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici e di rete.

Vista la correlazione tra le attività condotte, la nuova Società adotterebbe una struttura organizzativa divisionale integrata, tipica del modello *Multi-utility*, che potrebbe favorire la condivisione degli *asset* comuni ai due *business*, permettendo al contempo il trasferimento di competenze-chiave da un'unità operativa all'altra.

L'intento sarebbe, quindi, come anche suggerito dal piano di riorganizzazione gestionale delle società partecipate, quello di attuare un'operazione societaria di fusione prevedendo la nascita di un soggetto imprenditoriale unico molto più forte e strategico nel settore dei servizi pubblici essenziali, in modo da essere efficiente sia per quanto riguarda l'aspetto economico, ma soprattutto per soddisfare le esigenze del territorio e dei cittadini.

Attraverso l'operazione di fusione tra le due municipalizzate si proverà a conseguire i seguenti obiettivi:

- incrementi di efficienza e crescita dimensionale. La fusione consentirebbe lo sfruttamento di economie di scala e di scopo, con significativi risparmi di costo ed una maggiore efficienza produttiva.
- Incremento del potere contrattuale nei confronti delle controparti (fornitori, finanziatori, ecc.), in conseguenza dell'aumento dimensionale e patrimoniale.
- acquisizione di risorse e competenze specifiche.
- Rafforzamento dell'ambito competitivo. La fusione agevolerebbe il consolidamento della propria quota di mercato e rafforzerebbe la competitività sulle imprese potenzialmente concorrenti.

Dalla fusione, deriverebbero ulteriori e sostanziali benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- la neutralità fiscale dell'operazione;
- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse;
- la possibilità di gestione dei servizi cittadini di fornitura e somministrazione servizi in modo coordinato ed efficiente;
- Consiglio di amministrazione unico;
- Revisore unico;
- Collegio sindacale unico;
- risparmio e maggiore efficienza nella manutenzione ordinaria delle reti di servizio delle singole società;
- centralizzazione degli uffici ove possibile;
- accorpamento delle squadre della manutenzione stradale.

L'insieme di questi vantaggi, oltre che di carattere economico e organizzativo, potrebbero tradursi, altresì, in un sensibile ammodernamento nonché miglioramento del servizio ai clienti finali sia in termini di qualità sia in quelli di risparmio sulle tariffe.

3. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

(art. 2501 *ter* c.c. n. 1)

➤ Società Incorporante:

SIDRA S.P.A. società *in house* - con socio unico il Comune di Catania, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania 03291390874, iscritta al R.E.A. al n. CT 206359. Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di fusione, ad euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00) ed è stato interamente versato.

L'incorporante SIDRA S.P.A. è stata costituita nel 2000 e chiude il proprio esercizio sociale

il 31 dicembre di ogni anno.

La Società SIDRA SPA, società *in-house* del Comune di Catania, ha per oggetto l'attività di gestione del SII (servizio idrico integrato) nell'ambito della relativa area cittadina nonché - in concorrenza con altri operatori - in alcuni comuni limitrofi, tra i quali Gravina di Catania, San Gregorio, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e San Giovanni la Punta.

La filiera di erogazione del SII consta di quattro fasi, più precisamente: (i) *approvvigionamento*, che si compone nei sottoprocessi di captazione, adduzione e potabilizzazione; (ii) *distribuzione e vendita*; (iii) *fognatura* e (iv) *depurazione*.

La società potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività che, rispetto al *core business*, presenti carattere di connessione, accessorietà, strumentalità e complementarità e che risulti utile e/o remunerativa per l'attività principale.

In particolare, essa potrà:

- a) svolgere attività di consulenza, assistenza, servizi in campo idrico e ambientale;
- b) svolgere attività in campo di analisi di laboratorio, delle prove tecniche e delle certificazioni;
- c) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione e il trasferimento di tecnologia a minor impatto ambientale;
- d) elaborare progetti ed elaborare le opere conseguenti; dirigere i lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi.

➤ **Società Incorporata:**

CATANIA RETE GAS S.R.L. – con socio unico il Comune di Catania, con sede legale in Catania, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania n. 03542180876, iscritta al R.E.A. al n. CT 12946.

Il capitale sociale ammonta, alla data della redazione del progetto di fusione, ad euro 9.212.558,00 (euro novemilioniduecentododicimilacinquecentocinquantotto/00) ed è stato interamente versato.

L'incorporata CATANIA RETE GAS S.p.a. è stata costituita nel 2003 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La Società ha per oggetto la gestione dei sistemi di produzione, approvvigionamento, trasformazione e distribuzione di gas naturale.

In particolare, la società svolge le seguenti attività esclusivamente prevalentemente per il Comune di Catania:

- gestione della pubblica illuminazione anche attraverso la promozione, la realizzazione, la progettazione e la gestione di servizi;
- processi industriali e tecnologici volti al risparmio e all'efficientamento energetico mediante tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia e migliorare la qualità dell'ambiente;

- progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti necessari alla erogazione dei servizi da essa svolti, nonché l'esecuzione di lavori attinenti;
- gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in merito, sia esercitando anche per conto terzi l'attività di controllo di inquinamento ambientale;
- la società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la richiesta e la prestazione di garanzie, anche fidejussorie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con espressa della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'intermediazione finanziaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dal D. L. n. 58/1998 e successive modifiche. La società può avvalersi di contributi e finanziamenti da qualsiasi ente provenienti.

Le Società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

La Società Incorporante manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali nonché economici dell'incorporata.

➤ **Statuto della Società incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione**

(art. 2501 *ter* c.c. n. 2))

Il nuovo Statuto della società incorporante SIDRA S.P.A., che costituisce parte integrante del presente progetto di fusione (**Allegato B**) e che verrà approvato in sede di assemblea straordinaria per la deliberazione del presente progetto di fusione, è stato modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne:

- Articolo 1 (Denominazione): la denominazione sociale sarà modificata in "SIDRAG S.p.a.",
- Articolo 4 (Oggetto): l'oggetto sociale viene ampliato al fine di consentire all'Incorporante lo svolgimento dei nuovi compiti ed attività attualmente svolti dall'Incorporata.

L'oggetto sociale viene altresì integrato al fine di meglio precisare le attività di servizi svolte dall'Incorporante.

La sede legale della società risultante dalla fusione sarà sita in Catania, in via Cristoforo Colombo n. 150.

All'esito dell'approvazione della fusione, in considerazione che la Società è interamente a partecipazione pubblica, lo statuto dovrà, altresì, essere approvato dal consiglio Comunale di Catania.

4. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro. Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante.

Data di partecipazione agli utili.

(art. 2501 C.C., n. 3),4),5)

Come già anticipato in premessa, considerato che le due Società sono entrambe partecipate interamente dal medesimo socio, si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del Codice Civile: non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3), n. 4) e n. 5) del Codice Civile, in base alle quali il progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro", "le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante" e "la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili". Le quote della società incorporante rimarranno interamente di proprietà dell'attuale unico socio, senza alcuna diversa assegnazione e l'attuale socio unico sarà quindi il solo a partecipare agli utili dell'Incorporante. Le suddette informazioni non vengono pertanto fornite.

In relazione a detta circostanza, nemmeno si dà luogo a necessità delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.

5. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

(art. 2501 ter c.c. n. 6))

Trattandosi di fusione per incorporazione, gli effetti reali e civilistici, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese di Catania ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 del Codice civile.

Per ciò che attiene gli effetti fiscali si fa riferimento a ciò che è stabilito dall'art. 2504-bis comma 3 del Codice civile e dall'art 172 comma 9 del TUIR, il quale prevede la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali e contabili dell'operazione, qualora venga così stabilito nell'atto di fusione, per cui gli effetti dell'operazione ai fini delle imposte sui redditi decorreranno da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate, vale a dire dal primo gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione, ai quali sia riservato un particolare trattamento.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione della Società Incorporata.

8. Personale

L'art. 2112 del Codice Civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di

lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

Ne deriva che l'obbligo della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto societario incorporante fa sì che non si tratti di nuove assunzioni.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo l'applicazione dell'originario C.C.N.L. di settore, sulla base dei relativi inquadramenti ivi previsti, mantenendo altresì inalterati tutti i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione.

La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. "Acqua e Gas", della distribuzione e dei servizi ed ha un numero di dipendenti superiore a 15.

La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. "Acqua e Gas" ed ha un numero di dipendenti superiore a 15.

Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa.

I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno a prestare la propria attività nell'ambito del ramo d'azienda che continuerà ad occuparsi delle attività attualmente svolte, ossia, principalmente, la fornitura, trasformazione, approvvigionamento e trasporto di servizi nel settore gas.

Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale della società incorporata, il trasferimento avviene previa comunicazione da rendere alle Organizzazioni Sindacali di riferimento della Società Incorporata, a cura delle due Società (Incorporata ed Incorporante), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Legge 428/1990.

L'organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 36 (trentasei) unità, le quali, dal giorno successivo all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto notarile di fusione, confluiranno integralmente nella Società incorporante. e con il medesimo trattamento economico risultante dal rapporto con la società incorporata. La Società Incorporante, alla data della redazione del presente atto, ha in organico n. 116 (centosedici) dipendenti a tempo indeterminato oltre a n. 11 (undici) dipendenti a tempo determinato. Di conseguenza, per effetto della fusione, l'organico dell'Incorporante sarà ampliato nella misura di n. 36 (trentasei) unità, che si sommeranno ai dipendenti ad essa in organico. La struttura organizzativa adottata sarà quella derivante dalla incorporazione.

All'esito dell'approvazione della fusione e comunque nel termine di almeno 25 giorni antecedenti l'atto di fusione, saranno fornite le comunicazioni obbligatorie ex art. 47 Legge

428/1990, alle Organizzazioni Sindacali di categoria comparativamente più rappresentative oltre che alle rispettive rappresentanze sindacali, al fine di avviare ed esperire con esito positivo l'esame congiunto della procedura di fusione.

Si ribadisce e garantisce sin d'ora, che, all'esito della fusione, ai sensi dell'art. 2112 c.c., sarà trasferito senza soluzione di continuità tutto il personale in forza alla incorporata, che si andrà ad aggiungere a tutto il personale in organico alla incorporante.

9. Gestione contratti

La Società Incorporante assume i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data di effetto della fusione proseguiranno nella Società Incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

10. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

11. Altre informazioni

Le società partecipanti alla fusione:

- a) hanno dipendenti come già indicato;
- b) la società Sidra S.p.A., incorporante, non ha perdite fiscali da riportare, la società Catania Rete Gas S.p.a. non ha perdite fiscali da riportare;
- c) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta.
- d) dalla lettura dei rispettivi statuti non si evincono cause ostative alla fusione.

* * * *

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, il presente Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2018 - 31.12.2019 - 31.12.2020) di entrambe le società.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello Statuto dell'incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dalle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti

alla fusione, nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del Codice Civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Catania ovvero sul sito delle società coinvolte così come previsto dall'art 2501-ter, comma 8 del Codice civile, (comma così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 22 giugno 2012, n.123).

Allegati:

- A) Verbale assemblea ordinaria data 24.02.2022
- B) Nuovo Statuto Società Incorporante – Revisione statutaria da Progetto di Fusione.
- C) Bilanci degli ultimi tre esercizi approvati della Società Incorporante, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.
- D) Bilanci degli ultimi tre esercizi approvati della società Incorporata, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

 **Sidra** SpA
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Patuzzo